

---

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
concernente la tassa sui cani (del 5 maggio 2014)

---

Il **Municipio di Vezia**, richiamati gli artt. 192 LOC, art. 4 cpv. 2, 3, 4 della Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008)

**O R D I N A :**

**art. 1 Tasse**

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 75.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Vezia.

Il Comune riversa al Cantonale l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

**art. 2 Debitore della tassa**

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. Tutti i cani e relativi proprietari, devono essere obbligatoriamente registrati nella banca dati ANIS.

**art. 3 Eccezioni**

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

**art. 4 Modalità di riscossione**

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

**art. 5 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

Ris. Mun. del 5 maggio 2014

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 06.05.14 e il 05.06.14